

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis proposto da:

MARITO

- ricorrente -

contro

MOGLIE

- controricorrente -

e contro

BANCA

- intimata -

- avverso la sentenza n. omissis della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
- Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
- Udito l'Avvocato omissis per il ricorrente, e l'Avvocato omissis per la controricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. **MARITO** conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'ex coniuge **MOGLIE** al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente sull'immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione legale, e successivamente adibito a casa familiare, che era stato però assegnato alla convenuta in sede di separazione consensuale.

Chiedeva che nella formazione delle quote si tenesse conto anche delle rate di mutuo pagate in esclusiva.

Disposta la chiamata in causa di **BANCA**, che aveva trascritto un pignoramento sulla quota di spettanza dell'attore, il Tribunale con sentenza omissis disponeva la divisione assegnando la

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo, n. 8194 del 27 aprile 2020

piena proprietà del bene alla MOGLIE, e con la condanna della stessa al versamento dell'eccedenza in favore dell'attore, quantificata in Euro 150.000,00.

Avverso tale pronunzia ha proposto appello MARITO e la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. omissis ha rigettato il gravame confermando la decisione impugnata.

Per quanto rileva in questa sede, nell'esaminare il primo ed il quarto motivo con i quali si deduceva l'erroneità della valutazione del bene ai fini dell'attribuzione, in quanto era stato computato anche il diritto di abitazione vantato dalla convenuta per effetto dell'assegnazione della casa familiare in sede di separazione, la Corte di merito osservava che la stima del bene come operata dal CTU non era stata oggetto di contestazioni da parte del difensore dell'appellante.

Quanto all'incidenza del diritto di abitazione, rilevava che del pari non erano state sollevate obiezioni in primo grado, e nemmeno nella comparsa conclusionale.

Nella specie l'atto di appello risultava inammissibile in quanto la formulazione del motivo non era idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre la questione relativa all'incidenza in sede di divisione del diritto di abitazione vantato dal coniuge assegnatario era del tutto nuova e quindi formulata in contrasto con il dettato dell'art. 345 c.p.c..

2. Avverso tale sentenza MARITO propone ricorso per cassazione con unico motivo cui resiste con controricorso MOGLIE.

Banca non ha svolto difese in questa fase.

La controricorrente ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.

3. Con l'unico motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c..

Si deduce che il motivo di appello, atteso che era stata proposta una domanda di divisione di un immobile in comune tra ex coniugi, era del tutto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, e che del pari doveva escludersi la dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione relativa all'incidenza del diritto di abitazione mirava ad individuare l'esatto ammontare della quota di spettanza del ricorrente.

Il motivo è fondato.

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c., che nella formulazione in questa sede rilevante recita che "l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c.", si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che "*nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo, n. 8194 del 27 aprile 2020

d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)".

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la specificazione che l'assenza di specificità dei motivi dell'atto di appello ne determina l'inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l'indispensabilità che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l'esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U., 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l'atto d'appello non può limitarsi ad individuare le "statuizioni" concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole "questioni" sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell'atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l'onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall'art. 342 c.p.c., può ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (così Cass. Sez. U., 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

In tale linea deve ritenersi che sia inammissibile un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, in quanto il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa espone siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi (conf. Cass. 14 marzo 2006 n. 5445).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo, n. 8194 del 27 aprile 2020

Tali conclusioni hanno poi ricevuto ulteriore conferma alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 27199/2017, ancorchè chiamate a pronunciarsi sul dettato dell'art. 342 c.p.c., come novellato nel 2012, hanno confermato l'orientamento antiformalista, già affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (vedi pagg. 11 e seguenti della sentenza da ultimo citata), ed hanno affermato il principio di diritto per il quale " *Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.*

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".

L'approccio alla tematica delle Sezioni Unite, a fronte di un testo normativo che si connota con un'apparente maggiore rigidità rispetto alla norma previgente, impone di ritenere che le suddette conclusioni debbano orientare anche l'interpretazione della norma in questa sede applicabile, prescindendosi quindi di un formalismo che non torva rispondenza nella volontà del legislatore e nella pur affermata natura del giudizio di appello, come ridisegnata dalle novelle legislature a far data dal 1990.

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l'individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza).

E' evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello.

Ponendosi in tale prospettiva, a fronte della decisione del Tribunale che aveva dato atto della circostanza che il bene immobile era stato assegnato in sede di separazione alla moglie, in quanto affidataria della prole, assumendo che ciò imponesse di dover detrarre dal valore di stima del bene l'ammontare del diritto, da ritenersi destinato a permanere fino al 2030, tenuto conto dell'età dei minori, nell'atto di appello al punto IV (pag. 16), era sviluppata una specifica critica alla soluzione raggiunta in prime cure.

Infatti, proprio in relazione all'"*errata computazione del diritto di abitazione ai fini della determinazione del conguaglio dovuto dal comproprietario non assegnatario*", il mezzo di gravame denunciava la contraddittorietà ed erroneità della sentenza del Tribunale, assumendosi che non avesse tenuto conto della natura del diritto spettante al coniuge assegnatario.

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo, n. 8194 del 27 aprile 2020

In particolare il fatto che si trattasse di un diritto personale atipico di godimento, ordinato alla tutela della prole, imponeva di ritenere che lo stesso venisse meno una volta attribuita la piena proprietà del bene in sede di scioglimento della comunione, richiamandosi alcuni precedenti che avevano appunto opinato in tal senso.

Orbene, reputa la Corte che a fronte di una decisione del giudice di primo grado che si era essenzialmente limitata a recepire le indicazioni del CTU, senza specificamente approfondire le ragioni per le quali il diritto di abitazione avrebbe inciso sulla stima del bene, anche in sede di divisione, la contestazione formulata dall'appellante risultava idonea a contestare la correttezza della decisione di primo grado, ed imponeva al giudice di appello di verificare la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, palesandosi in tal modo l'erronea applicazione fatta dalla Corte distrettuale della previsione di cui all'art. 342 c.p.c..

Deve altresì escludersi che ricorra la violazione dell'art. 345 c.p.c..

Ed, infatti, rilevato che l'attore aveva proposto domanda di scioglimento della comunione del bene comune, con l'atto di appello lungi dall'introdurre una domanda nuova, aveva semplicemente sollecitato una verifica circa la correttezza della stima del valore del bene, assumendo che sulla stessa non potesse avere incidenza l'avvenuto riconoscimento del diritto di abitazione in sede di separazione tra coniugi.

La contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali, e precisamente l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria, ancorché non con il conseguimento di una quota in natura, ma con l'attribuzione del suo equivalente monetario.

Nè appare possibile affermare che, a fronte del silenzio serbato dall'appellante in primo grado, la contestazione circa l'incidenza del diritto vantato dall'altro coniuge sul bene comune si configuri alla stregua di un'eccezione in senso stretto, come tale preclusa dalla norma di cui all'art. 345 c.p.c., avuto riguardo alla portata restrittiva che la giurisprudenza di questa Corte ha assegnato alle eccezioni ivi contemplate (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 10531/2013).

Deve quindi affermarsi che, anche laddove la parte nel corso del giudizio di primo grado non abbia mosso specifiche contestazioni in ordine ai criteri seguiti dal giudice per addivenire alla stima del bene, anche in relazione all'incidenza di diritti vantati da alcuni dei conviventi, non le è preclusa la possibilità di formulare le critiche alla stima stessa mediante la formulazione di uno specifico mezzo di gravame, senza che ciò implichi la proposizione di una domanda nuova ovvero di un'eccezione preclusa in appello ex art. 345 c.p.c. (in tal senso si veda anche Cass. n. 8400/2019, a mente della quale, in tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c., comma 2, è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicchè la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo).

Nè può valorizzarsi il tenore delle conclusioni rese in primo grado da parte del ricorrente, nelle quali si era chiesto attribuirsi in suo favore il bene secondo la stima del CTU, posto che l'accettazione di una stima del bene al netto dell'incidenza del diritto di abitazione spettante al

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo, n. 8194 del 27 aprile 2020

coniuge ben poteva esser intesa nella prospettiva di accoglimento della propria istanza di attribuzione, e ciò all'evidente fine di limitare l'entità del conguaglio dovuto, ma senza che ciò precludesse, una volta avvenuta l'attribuzione alla controparte, la possibilità di contestare i criteri di stima del bene in sede di appello.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, dovendo quest'ultima appunto decidere la questione di merito relativa alla possibile incidenza o meno sul valore del bene del diritto di abitazione attribuito in sede di separazione tra coniugi, questione non valutata, in seguito alla erronea applicazione delle suddette norme processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*